REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/86 recante modalità di applicazione della limitazione dell'aiuto alla trasformazione ad alcuni quantitativi di arance e di limoni in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 460/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda la trasformazione delle arance e dei limoni [3], in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione ha limitato, nelle prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi di arance e di limoni che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione in Spagna ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 prevede che le misure speciali destinate a promuovere la trasformazione delle arance si applicano anche alle arance delle varietà « Cadenera », « Castellana » e « Macetera » nei limiti di un quantitativo complessivo, per tutte e tre le varietà, di 10 000 t di prodotto fresco nel corso della campagna 1987/1988 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/86 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1427/87 [5] ha stabilito le modalità di applicazione dell'aiuto alla trasformazione ; che è opportuno estendere l'applicazione di tali modalità alle varietà « Cadenera », « Castellana » e « Macetera » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 989/86 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

1. Per la campagna 1987/1988 i trasformatori stabiliti in Spagna comunicano entro e non oltre il 1° gennaio 1988 all'organismo designato dalle autorità spagnole, il quantitativo totale di arance fresche per ognuna dela varietà "Cadenera", "Castellana" e "Macetera" sottoposto a trasformazione e le rispettive quantità ottenute, espresse in peso netto, di prodotti finiti per ognuna delle campagne 1984/1985, 1985/1986, e 1986/1987 ;

2. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1562/85 sono applicabili, mutatis mutandis, alle comunicazioni previste dal paragrafo 1 ».

2) All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo :

« 1. I quantitativi di prodotti che a norma dell'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio (*) possono beneficiare dell'aiuto comunitario, sono fissati dalla Spagna, per ciascun trasformatore e ciascuna campagna, in termini di percentuale della produzione del trasformatore nel corso delle campagne prese in considerazione ai fini del calcolo della produzione totale media di cui al paragrafo 3.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 rappresenta l'aliquota della produzione totale media spagnola, espressa in quantità di materie prime utilizzate, cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione.

Il quantitativo cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione corrisponde al quantitativo che figura, per ciascun gruppo di prodotti, all'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87, ridotto del 2 %. Tale percentuale del 2 % va ripartita tra i trasformatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

(*) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla publicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33.
(5) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente